

REGOLAMENTO (CE) N. 2030/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 1995****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Svezia ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 3 agosto 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1995.

La pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 3 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.